

La territorialità nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti da trust

di Paolo Scarioni (*) e Andrea Cerofolini (**)

A mente dell'art. 2, comma 2-bis, del TUSD, se il disponente è residente in Italia al momento dell'apporto dei beni in trust, le successive attribuzioni a favore dei beneficiari saranno sempre assoggettate al tributo donativo (ancorché afferiscano a beni e diritti ubicati all'estero); se invece questi non risiede in Italia all'atto della dotazione, le assegnazioni sconteranno l'imposta solo ove riferibili a beni e diritti "esistenti nel territorio dello Stato". La citata norma, tuttavia, è foriera di incertezze nel caso in cui il settlor abbia effettuato più apporti in trust e nel mentre abbia perso o acquisito la residenza italiana.

1. Premessa

Con il presente contributo, dopo aver esaminato le regole di territorialità che presiedono la tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni delle attribuzioni derivanti da trust, si illustrano, anche attraverso delle esemplificazioni numeriche, le criticità che possono nascere nel caso in cui il disponente abbia effettuato apporti in trust sia come residente italiano sia come residente estero. In una simile ipotesi, si pone un problema di "ordine sequenziale" delle distribuzioni operate dal trustee durante la vita del trust a favore dei beneficiari, che potrebbe modificare sia il timing sia il *quantum* della tassazione.

2. Accertamento del presupposto territoriale

Il comma 2-bis dell'art. 2 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, aggiunto dalla riforma del 2024 (1), definisce le regole di territorialità che

presiedono alla tassazione dei trasferimenti derivanti da trust.

Più precisamente, la citata disposizione statuisce che qualora il disponente sia **residente in Italia "al momento della separazione patrimoniale"** (*alias*, al momento dell'apporto dei beni e diritti in trust), l'imposta di successione e donazione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti (che saranno) trasferiti ai beneficiari per il tramite del trust (ancorché siano ubicati all'estero), mentre qualora il **disponente non sia residente in Italia** l'imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti ai beneficiari che siano esistenti nel territorio dello Stato. Pertanto, i momenti temporali rilevanti, ai fini della verifica del presupposto di territorialità, sono modulati dalla nuova disposizione in maniera differente:

a) nell'ipotesi in cui la residenza del disponente si trovi in Italia **"al momento della separazione patrimoniale"**, ossia al momento in cui il settlor compie l'atto dispositivo con cui apporta

(*) Dottore commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario.

(**) Dottore commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario.

(1) Attuata con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

i beni in trust, le successive attribuzioni a favore dei beneficiari saranno sempre territorialmente rilevanti e saranno, pertanto, assoggettate al **tributo donativo** a prescindere:

i) sia dalla residenza fiscale del trust (o del trustee) al momento del trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari (2);

ii) sia da quella dei beneficiari stessi;

iii) nonché, infine, dalla localizzazione (italiana o estera) dei beni apportati in trust o dei beni che saranno devoluti ai beneficiari;

b) se invece la residenza del disponente è individuabile **fuori dal territorio italiano** (sempre al momento della segregazione patrimoniale), l'accertamento del presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta di donazione viene spostato in avanti al momento dell'**effettiva devoluzione dei beni in trust** a favore dei beneficiari, e potrà ritenersi integrato soltanto con riferimento ai "beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario".

Tale lettura deriva direttamente dal dato testuale del secondo periodo del (nuovo) comma 2-*bis* dell'art. 2, che fa riferimento ai beni e diritti (esistenti nel territorio dello Stato) "**trasferiti al beneficiario**": detta locuzione, se interpretata letteralmente, colloca il momento rilevante, per la verifica del presupposto territoriale in ipotesi di disponente non residente, al tempo del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari e non a quello dell'apporto in trust, "così da far confluire nel perimetro di applicazione dell'imposta quei beni non siti in Italia al momento della segregazione, ma ivi localizzati al momento dell'attribuzione" (3).

Occorre segnalare, per completezza, che tale tesi interpretativa trova qualche voce contraria: secondo Assonime la questione è ancora aperta e sarebbe auspicabile un apposito chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (4); più netta è, invece, la posizione di **STEP** (Society of Trust

and Estate Practitioners), la quale ha ritenuto ancora valida l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate espressa nella circolare n. 34/E/2022, argomentando che:

i) vi sarebbe una presunta indicazione in tal senso nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2024, ove si afferma che le regole di territorialità dettate in materia di trust sono "in linea" con quelle previste dal medesimo art. 2 per gli **altri trasferimenti a causa di morte** o per **donazione** (forse attribuendo a questo "allineamento" una portata molto più ampia di quella che il passaggio della Relazione voleva realmente significare);

ii) l'opzione per la **tassazione "in entrata"**, prevista dal comma 3 dell'art. 4-*bis*, costituirebbe una conferma poiché, in tal caso, il legislatore ha espressamente previsto un'anticipazione al momento dell'apporto di tutti i presupposti applicativi dell'imposta senza nulla prevedere in materia di territorialità (in verità, si potrebbe obiettare che forse non serviva prevedere alcunché in merito alla territorialità, dato che l'imposta va applicata, in questo caso, all'atto dell'ingresso dei beni in trust) (5).

Come accennato, la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, afferma che le sopra descritte regole di territorialità sono in linea con quelle previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990, applicabili ai trasferimenti successivi o donativi; in effetti, al pari di queste ultime, che si disinteressano della residenza degli eredi e dei donatari, neppure esse prendono minimamente in considerazione la **residenza dei beneficiari del trust** (e tanto meno quella del trustee o del trust stesso, per l'ovvio motivo che il trustee è il semplice "attuatore" del programma donativo realizzato dal disponente tramite lo strumento del trust).

(2) Sul tema della residenza fiscale del trust e delle relative presunzioni legali, cfr. P. Scarioni - P. Angelucci, "La residenza fiscale del trust", in *Corr. Trib.*, n. 6/2025, pag. 572.

(3) Così G. Corasaniti "La territorialità del trust alla luce della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni", in *Dir. prat. trib. int.*, n. 1/2025, pag. 35, il quale sottolinea anche come tale interpretazione eviti "condotte elusive consistenti nella segregazione in trust, da parte del disponente non residente, di beni esistenti all'estero e successiva attribuzione dei beni esistenti in Italia da parte del trustee ai beneficiari residenti in Italia". Altra dottrina, anch'essa orientata all'interpretazione letterale della disposizione, ha osservato che la regola prevista per il caso in cui il disponente non sia residente nel nostro territorio è differente da quella ipotizzata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E/2022, che considerava rilevante, ai

fini del presupposto territoriale, la localizzazione dei beni in Italia al momento dell'apporto in trust; pertanto, qualora il disponente non sia residente e i beni apportati in trust siano situati all'estero (ad esempio, partecipazioni in società non italiane), "Se il trustee, nel corso del tempo, liquida le partecipazioni per acquistare immobili situati in Italia che saranno oggetto di attribuzione a beneficiari (italiani o non), le attribuzioni dovranno essere assoggettate ad imposta sulle donazioni" (cfr. T. Tassani, "Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 - Modifiche in materia di trust Consiglio Nazionale del Notariato", Studio n. 99-2024/T).

(4) Cfr. circolare Assonime n. 22 del 27 novembre 2024, pag. 37.

(5) Cfr. Position Paper del 25 marzo 2025, intitolato "Trust e regole di territorialità".